

ALLEGATO 5

CAPITOLATO TECNICO

GARA PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI BERLINE GRANDI

INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI	8
3.1 Caratteristiche specifiche per tipologia di prodotto	8
3.2 Caratteristiche comuni a tutti i prodotti in configurazione base	9
3.2.1 Accessori ed equipaggiamenti minimi.....	9
3.2.2 Gamma Colori	10
3.3 Personalizzazioni	10
3.3.1 Colori e Tessuti degli interni	10
4. NORME DI RIFERIMENTO.....	11
4.1 Norme costruttive di riferimento	11
4.2 Igiene, sicurezza e ambiente.....	11
4.2.1 Materiali	11
4.2.2 Emissioni allo scarico	11
4.2.3 Compatibilità elettromagnetica (EMC).....	11
5. SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA	11
5.1 Rete di assistenza.....	12
5.1.1. Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria	12
5.1.2. Consegna e ritiro dei veicoli presso la rete di assistenza	14
5.2 Soccorso stradale.....	14
5.3 Servizio di trasporto e consegna	15
5.4 Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	17
5.5. Servizio ricezione chiamate	18
5.6 Reportistica.....	19
5.7 Verifiche Ispettive	19
6. PRODOTTI/SERVIZI OPZIONALI.....	19
6.1 Opzioni di prodotto	19
6.1.1. Kit Tipo A - installazione mobile.....	20
6.1.2. Listino optional del Fornitore (optional aggiuntivi)	21
6.1.3. Requisiti generali delle opzioni di prodotto	21
6.1.4. Richiesta di opzioni di prodotto diverse da quelle previste a capitolato.....	21
6.1.5. Richiesta di sistemi destinati al Fleet Management	22
6.1.6. Limitazioni e obblighi delle Amministrazioni nell'apportare modifiche agli allestimenti dei veicoli acquistati.	23
6.2 Opzione di servizio "Pacchetto di Assistenza"	24
6.3. Opzione di servizio "Servizio di Rottamazione"	27
7 RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	28
8 VERIFICA DEI PRODOTTI E DISPOSIZIONI GENERALI	28
8.1 Collaudo	28



8.2. Oneri	30
9 SITO INTERNET DELLE CONVENZIONI	30
10 ALLEGATI	30

1. PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura in acquisto di autoveicoli con relativi servizi connessi ed accessori, nonché quelli opzionali.

Tale fornitura è da ritenersi rivolta alle Amministrazioni legittimate - sulla base della normativa vigente - ad utilizzare le convenzioni Consip.

Nel corpo del Capitolato Tecnico con il termine:

- “*Fornitore*”, si intende l’Impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario della gara;
- “*Committente*”, e/o “*Amministrazione/i*”, si intendono le Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli altri soggetti legittimati, che utilizzano ciascuna convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante emissione dell’Ordinativo di fornitura;
- “*Conducente*”, si intende la persona fisica che utilizza l’autoveicolo;
- “*Data ordine*”, si intende la data in cui l’ordinativo di fornitura diviene irrevocabile, ossia la data che comparirà nell’omonimo campo del database degli ordinativi sul sito della convenzione;
- “*Data di accettazione*” si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
- “*Prodotto/i*”, si intende l’autoveicolo in configurazione base e/o personalizzata, le Opzioni di Prodotto, le Opzioni di Servizio e tutti gli altri servizi connessi ed accessori relativi alla Fornitura (anche “veicolo” o “vettura”);
- “*Prodotto in configurazione base*”, si intende l’autoveicolo avente le caratteristiche minime obbligatorie riportate nel successivo paragrafo 3;
- “*Personalizzazioni di prodotto*”, si intendono le componenti di specializzazione (cfr. par. 3.3), rispetto ai requisiti del prodotto in configurazione base, che il Committente può richiedere senza alcun onere aggiuntivo contestualmente all’Ordinativo di Fornitura e che configurano il prodotto personalizzato rispetto a quello base;
- “*Opzioni di prodotto*”, si intendono i componenti in sostituzione o addizionali rispetto ai requisiti del prodotto in configurazione base e/o personalizzato, che il Committente può richiedere, corrispondendone il relativo prezzo quotato dal Fornitore in sede di Offerta, contestualmente all’Ordinativo di Fornitura relativo al prodotto (cfr. par. 6.1);
- “*Opzioni di servizio*”, si intendono i servizi addizionali rispetto a quelli connessi al prodotto in configurazione base e/o personalizzato, che il Committente può richiedere, corrispondendone il relativo prezzo quotato dal Fornitore in sede di Offerta, contestualmente all’Ordinativo di Fornitura relativo al prodotto (cfr. par. 6.2 e 6.3);
- “*Ordinativo di fornitura*” e/o “*ordine*”, s’intende il documento con il quale il Committente manifesta la volontà di approvvigionarsi del prodotto/servizio oggetto della fornitura;
- “*giorni lavorativi*”: da lunedì a venerdì esclusi sabato e festivi.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il Fornitore dovrà assicurare le prestazioni contrattuali di cui al presente Capitolato, sino al raggiungimento del quantitativo massimo di 60 (sessanta) Berline Grandi.

Nei limiti del quantitativo sopra indicato, il Fornitore sarà tenuto a fornire i prodotti indicati nel successivo paragrafo 3 e 4.

I quantitativi massimi di cui sopra si riferiscono alla durata della Convenzione, ovvero 12 (dodici) mesi decorrenti dall'attivazione della medesima.

La durata della Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi qualora alla scadenza dei primi 12 mesi non siano esauriti i quantitativi massimi precedentemente definiti, eventualmente incrementati, e fino al raggiungimento dei medesimi.

Tutti i Prodotti dovranno essere predisposti ed allestiti secondo quanto riportato nel successivo paragrafo 3 e 4.

Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti nel rispetto di quanto di seguito indicato:

- i Prodotti dovranno essere trasportati e consegnati franco destino e pronti all'uso presso il centro di consegna indicato nell'Ordinativo di fornitura dall'Amministrazione;
- i Prodotti dovranno essere coperti da una garanzia del Fornitore per difetti e vizi di fabbricazione (art. 1490 c.c.), mancanza di qualità essenziali e/o promesse (art. 1497 c.c.), nonché dalla garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) (cfr. successivo paragrafo 5.4). Tale garanzia dovrà essere valida per una durata di 24 (ventiquattro) mesi (o, comunque, per l'eventuale maggior periodo indicato dal Fornitore in sede di offerta) decorrenti dalla data di accettazione del Prodotto.

Il Fornitore si impegna, inoltre a fornire, su richiesta delle Amministrazioni per tutto il periodo di vigenza della Convenzione:

- le Opzioni di Prodotto ai prezzi quotati dal Fornitore nella propria offerta economica (cfr. successivo paragrafo 6.1);
- le Opzioni di Servizio ai prezzi quotati dal Fornitore nella propria offerta economica (cfr. successivo paragrafo 6.2 e 6.3).

Il Fornitore si impegna altresì a garantire, alle Amministrazioni che avranno aderito alla Convenzione avente ad oggetto i prodotti di cui al presente Capitolato, la fornitura dei pezzi di ricambio dei Prodotti forniti anche dopo la scadenza della durata della Convenzione, eventualmente prorogata, per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di accettazione dei Prodotti stessi, applicando prezzi non superiori a quelli risultanti dai listini ufficiali di volta in volta vigenti.

Si precisa, inoltre, che nel periodo di vigenza della Convenzione:

- le Opzioni di Prodotto, quali componenti del Prodotto in configurazione base o personalizzato, potranno essere ordinate solo contestualmente all'Ordinativo di fornitura relativo al Prodotto medesimo e, sempre nell'ambito dei termini di durata della convenzione;

- le Opzioni di Servizio, quale ulteriore servizio accessorio del Prodotto in configurazione base o personalizzato, potranno essere ordinate solo contestualmente all'Ordinativo di fornitura relativo al Prodotto medesimo e, sempre nell'ambito dei termini di durata della convenzione;
- Le Opzioni di Servizio potranno essere richieste una sola volta in relazione a ciascun Prodotto.

In ogni caso il Fornitore, assumendo verso l'Amministrazione il ruolo di Fornitore globale deve garantire la completezza e l'omogeneità della fornitura.

Variazioni sul modello offerto durante il periodo di validità della convenzione

Qualora nel periodo di validità della convenzione vengano apportate modifiche migliorative sia tecniche che estetiche al modello offerto (es. restyling, model year, sostituzione e/o potenziamento della motorizzazione offerta), queste dovranno essere fornite senza oneri aggiuntivi per le Amministrazioni ordinanti. Questa eventualità si applica ai veicoli non ancora ordinati.

Sostituzione del modello offerto durante il periodo di validità della convenzione

Nel caso in cui il modello offerto dovesse uscire di produzione nel corso del periodo di validità della convenzione il fornitore dovrà obbligatoriamente proporre un prodotto sostitutivo che abbia le seguenti caratteristiche

1. Caratteristiche tecniche minime in accordo quanto riportato nel successivo paragrafo 3 e 4.
2. Stessi contenuti tecnici del prodotto sostituito che hanno determinato l'attribuzione del punteggio tecnico

Il prodotto sostitutivo e i prodotti e servizi ad esso correlati dovranno essere forniti alle stesse condizioni economiche offerte per i prodotti oggetto di sostituzione. Questa eventualità si applica ai veicoli non ancora ordinati.

Qualora il prodotto non rispetti, a causa di evoluzioni tecnologiche non previste o prevedibili in sede di presentazione dell'offerta, i precedenti punti 1 e 2, la Consip S.p.A. si riserva di valutare gli scostamenti proposti, per accertarne la natura migliorativa rispetto a quanto originariamente offerto e, a suo insindacabile giudizio, di accettare o rifiutare il prodotto sostitutivo.

Nel caso sia prevista la cessazione della produzione del modello offerto nel corso della validità della convenzione, eventualmente prorogata, il Fornitore si impegna a comunicare le seguenti informazioni:

- la data di termine produzione e la data ultima valida per la raccolta ordini (termine ordinabilità del veicolo) del modello sostituito;
- la data di inizio produzione e la data di inizio della raccolta ordini (inizio ordinabilità del veicolo) del modello sostituito.

Nel caso in cui la data a partire dalla quale è possibile ordinare il modello sostitutivo sia successiva a quella in cui cessa l'ordinabilità del modello sostituito, per il periodo intercorrente tra le predette date, potrà essere temporaneamente sospesa la possibilità di ordinare i veicoli oggetto di convenzione. Il periodo di sospensione non potrà comunque essere superiore a 3 (tre) mesi. Il

periodo di sospensione sarà comunque sempre conteggiato nel calcolo della durata della convenzione.

Nel caso in cui :

- La Consip non accettasse il prodotto sostitutivo
- Il periodo di sospensione dell'ordinabilità dovesse protrarsi oltre i termini sopra prescritti

si determinerebbe la risoluzione della convenzione qualunque siano i quantitativi ordinati fino a quel momento.

Sostituzione del modello offerto durante il periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'offerta e la stipula della convenzione.

Nel caso in cui il modello presentato in sede di offerta dovesse uscire di produzione e/o commercializzazione nel corso del periodo intercorrente tra la presentazione dell'offerta e la stipula della convenzione, il fornitore risultato aggiudicatario dovrà proporre alla Consip S.p.A. un prodotto sostitutivo che abbia le seguenti caratteristiche

1. Caratteristiche tecniche minime secondo quanto riportato nel successivo paragrafo 3;
2. Stessi contenuti tecnici del prodotto sostituito che hanno determinato l'attribuzione del punteggio tecnico.

Il prodotto sostitutivo e i prodotti e servizi ad esso correlati dovranno essere forniti alle stesse condizioni economiche definite nell'offerta economica.

Qualora il prodotto non rispetti, a causa di evoluzioni tecnologiche non previste o prevedibili in sede di presentazione dell'offerta, i precedenti punti 1 e 2 la Consip S.p.A. si riserva, di valutare gli scostamenti proposti, per accertarne la natura migliorativa rispetto a quanto originariamente offerto e, a suo insindacabile giudizio, di accettare o rifiutare il prodotto sostitutivo.

Nel caso in cui Consip non accettasse il prodotto sostitutivo, ciò determinerebbe l'annullamento dell'aggiudicazione della gara e la facoltà di Consip di escutere la cauzione provvisoria.

Offerta di un modello non ancora in produzione.

Il fornitore in sede di offerta potrà presentare un modello non ancora in produzione e/o commercializzato ma il cui inizio produzione e/o commercializzazione è previsto nei 6 mesi successivi alla data ultima di presentazione delle offerte.

Il modello di autovettura presentato, pena l'annullamento dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria, dovrà essere ordinabile al momento della stipula della convenzione.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

Nel presente paragrafo sono descritte le caratteristiche tecniche obbligatorie, a cui devono necessariamente rispondere i prodotti offerti ed oggetto di fornitura.

Al fine di consentire una piena rispondenza degli autoveicoli alle esigenze delle Amministrazioni si richiede al Fornitore di prevedere per ogni tipologia di prodotto:

- un Prodotto in configurazione base;
- delle Personalizzazioni di Prodotto;
- delle Opzioni di Prodotto;
- delle Opzioni di Servizio

Unitamente a tale prodotto modulare saranno previsti dei servizi inclusi nel prezzo della fornitura cfr. par. 5 (c.d. “servizi connessi”).

I Prodotti oggetto di fornitura devono essere esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo e devono essere realizzati secondo le vigenti normative. I prodotti e le connesse Opzioni di prodotto, in ogni caso, devono essere nuovi di fabbrica.

3.1 CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO

BERLINE GRANDI

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	
		7A	7B
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AA	
Porte	n	4	
Lunghezza	mm	≥ 4820 ; ≤ 5000	
Passo	mm	≥ 2700	
Altezza	mm	≤ 1500	
Passeggeri	n	5	
Cilindrata	cc	≥ 2200 ; ≤ 3000	≥ 2350 ; ≤ 3000
Potenza	kW	≥ 125	≥ 125
Alimentazione	-	Benzina	Diesel
Cambio	-	5 o 6 M + R o Automatico o Sequenziale	

3.2 CARATTERISTICHE COMUNI AI PRODOTTI IN CONFIGURAZIONE BASE

Si riporta nel seguito il dettaglio delle specifiche tecniche obbligatorie applicabili indistintamente ai prodotti oggetto di offerta.

3.2.1 Accessori ed equipaggiamenti minimi

Gli autoveicoli dovranno essere dotati degli equipaggiamenti standard minimi obbligatori indicati nella tabella seguente:

Equipaggiamenti
Climatizzatore Automatico
ABS
Servosterzo
Controllo elettronico della trazione (ASR o equivalenti)
Controllo elettronico della stabilità (ESP o equivalenti)
Air Bag Lato Guidatore
Air Bag Lato Passeggero
Air Bag Laterali
Airbag Testa o Window bag
Poggiatesta posteriori
Immobilizer (o equivalente)
Chiusura Centralizzata
Fendinebbia
Autoradio con CD
Alza Cristalli Anteriori Elettrici
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente
Alza cristalli elettrici posteriori
Ruota di Scorta (il ruotino è ammesso) Non richiesto nel caso di installazione di pneumatici "Run Flat" o equivalenti.
Segnale di pericolo mobile (Triangolo)
Giubbotto fluorescente
Dotazioni previste dal codice della strada
Cassetta di pronto soccorso
Filtro antiparticolato (per la tipologia 7B)

Verrà invece considerata **caratteristica tecnica migliorativa** e verrà premiata con il punteggio tecnico definito nel Disciplinare di Gara, la presenza dei contenuti di prodotto indicati nella tabella seguente:

Equipaggiamenti
Climatizzatore automatico Multizona (es Bizona, trizona)
Sensore pressione pneumatici (TPMS)
Sensori di parcheggio anteriori
Sensori di parcheggio posteriori
Navigatore satellitare a mappe
Regolazione elettrica sedili Guidatore (regolazioni minime richieste inclinazione schienale e altezza sedile)
Regolazione elettrica sedili Passeggero (regolazioni minime richieste inclinazione schienale e altezza sedile)
Fari allo Xeno o Bixeno

3.2.2 Gamma Colori

Gli autoveicoli dovranno essere disponibili con una gamma di colori non inferiore ai minimi indicati nella tabella seguente :

Gamma Colori	
Colori Pastello	1
Colori Metallizzati o Micalizzati (o equivalenti)	4

I colori pastello sono inclusi nel prezzo del veicolo base mentre i colori metallizzati o micalizzati sono opzioni a pagamento secondo quanto indicato nell'elenco Optional Standard del Fornitore, al netto dello sconto indicato in sede di offerta.

Tra i colori metallizzati o micalizzati dovrà essere disponibile obbligatoriamente un colore Grigio Chiaro.

3.3 PERSONALIZZAZIONI

Il prodotto in configurazione base dovrà essere personalizzato, su richiesta dell'Amministrazione e senza alcun onere aggiuntivo, con le seguenti caratteristiche.

3.3.1 Colori e Tessuti degli interni

I colori e i tessuti degli interni potranno essere scelti da parte delle Amministrazioni ordinanti sulla base delle combinazioni standard del fornitore corrispondenti al colore esterno della vettura scelto in fase d'ordine.

Interni di “pregio” potranno essere richiesti dalle Amministrazioni, con costi a proprio carico, solo se previsti tra gli optional standard fornitore (paragrafo 6.1.2.)

4. NORME DI RIFERIMENTO

4.1 NORME COSTRUTTIVE DI RIFERIMENTO

I veicoli dovranno rispettare le norme di seguito indicate e/o altre esplicitamente citate nel presente Capitolato:

- le norme europee EN ;
- le direttive CEE specifiche;
- le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore nonché le prescrizioni del Nuovo Codice della strada approvato con Dlgs. n°285 del 30.04.1992 e del Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n°495 del 16.09.1992 e successive modificazioni ed integrazioni operate sino alla pubblicazione del bando;
- ulteriori norme non citate, successive modificazioni od eventuali integrazioni intervenute al momento dell'ordine da parte dell'Amministrazione Ordinante.

I veicoli dovranno inoltre rispettare i requisiti tecnici richiesti nel presente capitolato.

4.2 IGIENE, SICUREZZA E AMBIENTE

4.2.1 Materiali

Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente.

4.2.2 Emissioni allo scarico

Il motore endotermico deve avere livelli di emissioni di gas inquinanti allo scarico conformi alle normative europee vigenti riguardanti “la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli leggeri”.

4.2.3 Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dal D.M.del 20.2.96 del Ministero dei trasporti e successive modifiche e integrazioni; pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolare modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

5. SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA

I servizi descritti nel presente paragrafo sono connessi ed accessori alla fornitura degli autoveicoli e quindi sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo dell'autoveicolo in configurazione base.

5.1 RETE DI ASSISTENZA

Il Fornitore dovrà specificare in sede di offerta il numero dei centri di assistenza, come di seguito specificati, presenti sul territorio nazionale che assicurino :

- Capacità tecnica per la manutenzione e/o riparazione degli autoveicoli
- Rispetto dei tempi di diagnosi e intervento come di seguito specificati

5.1.1. Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza, diretti e/o convenzionati, (che nel presente Capitolato e negli altri atti vengono denominati "Centri di Servizio") presso i quali i veicoli potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, secondo quanto previsto nell'Opzione di Servizio "Pacchetto di Assistenza" o qualsiasi altro intervento si renda necessario.

Il Centro di Servizio, o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovrà garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8:30 e le ore 17:30).

Il Fornitore dovrà garantire un servizio di assistenza telefonica per i clienti con numero verde in grado di indicare in modo tempestivo il Centro di Servizio più vicino, la sua localizzazione, l'orario di servizio, il numero telefonico e telefax e comunque dare supporto agli utilizzatori dei veicoli oggetto del presente Capitolato.

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza in almeno 80 province di almeno un Centro di Servizio (o più centri) in grado di garantire gli interventi sopra definiti.

In sede di offerta il Fornitore dovrà indicare il numero dei Comuni nei quali dispone (o comunque si impegna a garantire l'attivazione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria) di almeno un Centro di Servizio. Qualora il Fornitore disponga (o, comunque si impegni a garantire la presenza) di almeno un Centro di Servizio in un numero di comuni superiore a quello minimo richiesto (80 - ovvero 1 per ciascuna delle 80 province coperte), la migliore capillarità della rete assistenziale verrà valutata ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, come definito nel disciplinare di gara.

Si precisa che gli impegni relativi al mantenimento della rete di assistenza previsti dal presente Capitolato Tecnico o assunti dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica dovranno essere adempiuti per tutta la durata della Convenzione (anche se eventualmente prorogata) e fino al completo

adempimento di tutti gli obblighi connessi alla garanzia contrattuale e al servizio opzionale “Pacchetto di Assistenza”.

Il servizio di assistenza e manutenzione, nell'ipotesi d'intervento di manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria), dovrà essere prestato secondo le seguenti modalità:

- l'erogazione del servizio sarà concordata tra Amministrazione richiedente e il Centro di Servizio del Fornitore con almeno 15 (quindici) giorni lavorativi di anticipo rispetto al supposto limite di raggiungimento km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione (Prenotazione dell'intervento). Considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 1000 km / ± 15 gg ;
- gli interventi di manutenzione programmata saranno effettuati nel tempo massimo di **3 (tre) giorni lavorativi**, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo da parte delle rete assistenziale;
- il Fornitore potrà indicare, in sede di Offerta Tecnica, termini per l'effettuazione degli interventi di manutenzione programmata inferiori rispetto a quelli sopra indicati. In tal caso gli interventi di manutenzione programmata dovranno avvenire nel minor tempo indicato dal Fornitore.

Il servizio di assistenza e manutenzione nell'ipotesi di manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria) verrà prestato con le seguenti modalità:

- il guasto dovrà essere diagnosticato entro un massimo di **3 (tre) giorni lavorativi** dalla data di presa in carico del veicolo da parte delle rete assistenziale;
- le riparazioni dovranno essere effettuate in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità, a partire dalla data di comunicazione della diagnosi;
- Il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è pari **10 (dieci) giorni lavorativi**;
- il Fornitore potrà indicare, in sede di Offerta Tecnica, termini per l'effettuazione della diagnosi e/o termini per il ripristino della funzionalità del Prodotto, in caso di manutenzione su chiamata, inferiori rispetto a quelli sopra indicati. In tal caso la diagnosi e il ripristino della funzionalità dovranno avvenire nel minor tempo indicato dal Fornitore.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine proprie e/o convenzionate ai delegati dell'Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

Si precisa che gli impegni relativi al rispetto dei tempi di esecuzione della manutenzione programmata e su chiamata, previsti dal presente Capitolato Tecnico, o assunti dal fornitore in sede di Offerta Tecnica, dovranno essere adempiuti per tutto il periodo di durata della garanzia contrattuale (di almeno 24 mesi) e, nei confronti delle Amministrazioni che abbiano richiesto il servizio opzionale di assistenza e manutenzione, fino alla scadenza del periodo di assistenza connesso alla tipologia di pacchetto prescelta.

Tutti gli interventi di manutenzione programmata previsti nel Libretto d'uso e manutenzione nonché tutti gli interventi di manutenzione su chiamata necessari per ripristinare il corretto funzionamento del Prodotto, si intendono a carico dell'Amministrazione qualora non compresi nella garanzia contrattuale (par. 5.4) e/o compresi nell'opzione di servizio "Pacchetto di Assistenza" (par. 6.2), se richiesta dall'Amministrazione in sede di emissione dell'ordinativo di fornitura.

5.1.2. Consegna e ritiro dei veicoli presso la rete di assistenza

All'atto della presa in carico del veicolo da parte della rete di assistenza dovrà essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione.

Il veicolo dovrà essere riconsegnato con un "documento di uscita" redatto dal Centro di servizio dal quale risultino: il tempo di diagnosi e di intervento, le ore lavorative impegnate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti.

5.2 SOCCORSO STRADALE

Per tutta la durata della garanzia contrattuale (Par. 5.4.) o per la durata di validità del "Pacchetto di Assistenza" opzionale (Par. 6.2), se previsto in fase di ordine, dovrà essere garantito (per avarie non derivanti da incidenti stradali o assenza di carburante) un servizio di soccorso stradale che offra almeno le seguenti prestazioni:

- Dovrà essere possibile fruire gratuitamente, 24 ore su 24, del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale (raggiungibili dai mezzi di soccorso mediante la viabilità ordinaria, sono pertanto esclusi a titolo di esempio gli interventi in percorsi fuoristrada o località con limitazioni sugli accessi), fino ad un Centro di Servizio ove i veicoli possono essere riparati oppure possano fruire di piccoli interventi risolutivi in loco (depannage);
- Il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato. Al conducente del veicolo potrà al più essere richiesta l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione; viene escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione, da parte del conducente, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi in monopolio di specifici operatori o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportano l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Fornitore.

Detto servizio di soccorso stradale potrà essere prestato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata; in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione contraente e/o Amministrazione assegnataria.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione della penale prevista nello Schema di Convenzione oltre che il riaddebito per le spese eventualmente sostenute dalla Amministrazione contraente e/o Amministrazione assegnataria.

5.3 SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA

Il Fornitore dovrà consegnare i veicoli presso i punti indicati dall'Amministrazione nell'ordinativo di fornitura. Il servizio di consegna delle vetture e delle Opzioni di prodotto si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, eventuale imballaggio, asportazione dello stesso.

Unitamente alla consegna dei Prodotti oggetto della fornitura il Fornitore dovrà provvedere a fornire 1 (una) copia della seguente documentazione tecnica:

- Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura).
- Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza di dirette e/o convenzionate con il Fornitore. L'elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo ad indicare Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza sopra menzionate.

Il veicolo si intende "accettato" dall'Amministrazione alla data in cui sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- risulta completo in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a punto e pronto per l'uso;
- è munito di immatricolazione (se non esclusa in fase d'ordinativo), e di ogni altro documento necessario alla circolazione o all'immatricolazione (se esclusa in fase di ordinativo);
- ha superato con esito positivo il collaudo previsto (cfr par. 8.1).

Si precisa che l'Amministrazione potrà richiedere, in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, che il collaudo dei veicoli venga effettuato presso la sede del Fornitore o presso uno dei suoi stabilimenti presenti sul territorio italiano. In tal caso, i termini di seguito indicati per la consegna del veicolo devono intendersi riferiti alla data di approntamento dei veicoli per il collaudo presso la sede o lo stabilimento del Fornitore.

L'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura per più di una vettura può avvenire anche mediante consegne ripartite.

La consegna o l'approntamento dei veicoli per il collaudo presso il Fornitore deve avvenire entro e non oltre il termine di :

150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi

a decorrere dalla “data irrevocabilità dell’ordine”

Il Fornitore potrà indicare, in sede di Offerta Tecnica, termini di consegna, o di approntamento al collaudo, inferiori a quelli sopra riportati. In tal caso, la consegna (o le consegne ripartite), ovvero la messa a disposizione dei veicoli per il collaudo presso il Fornitore, dovranno avvenire nel rispetto del minor termine indicato dal Fornitore. Il minor tempo di consegna o di approntamento al collaudo presso il Fornitore verrà premiato con un punteggio tecnico come definito nel Disciplinare di Gara.

L’Amministrazione ha la facoltà di annullare l’Ordinativo di Fornitura entro il termine di un giorno lavorativo dall’invio del medesimo, scaduto tale termine l’Ordinativo di Fornitura sarà irrevocabile e il Fornitore sarà tenuto a darvi seguito, nei termini e modi previsti dal presente Capitolato Tecnico e dallo Schema di Convenzione.

Scaduto il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare all’Ordinativo di Fornitura un numero progressivo e sarà tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, a darne conferma all’Amministrazione ordinante tramite comunicazione via fax, riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all’Ordinativo, la data di registrazione ed il termine massimo per la consegna degli autoveicoli secondo i termini di cui sopra. Eventuali errori o omissioni contenuti nell’ordine ricevuto dovranno essere tempestivamente comunicati all’Amministrazione ordinante affinché si proceda alla rettifica dell’ordine inviato.

I tempi di consegna o di approntamento al collaudo presso il Fornitore, sopra indicati, potranno essere prorogati come riportato di seguito :

- 15 giorni nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data prevista per la consegna o per l’approntamento al collaudo presso il Fornitore includa il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1);
- 30 giorni nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data prevista per la consegna o per l’approntamento al collaudo presso il Fornitore includa il mese di agosto.
- 30 giorni nel caso in cui il prodotto venga richiesto con l’opzione di prodotto di seguito indicata:
 - Kit Tipo A installazione mobile (Par. 6.1.1.)

Il Fornitore dovrà inviare, con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo, comunicazione scritta all’Amministrazione della disponibilità a consegnare la/le autovettura/e ordinata/e. Entro 3 (tre) giorni solari dalla ricezione della comunicazione l’Amministrazione ordinante dovrà dare autorizzazione alla consegna che dovrà avvenire, salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell’Amministrazione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla data della comunicazione di autorizzazione dell’Amministrazione.

Nel caso in cui l’Amministrazione abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo presso la sede o uno stabilimento del Fornitore, come previsto nel successivo par. 8.1,

questi dovrà inviare con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo, comunicazione scritta all'Amministrazione della disponibilità a collaudare la/le autovettura/e ordinata/e. A seguito della comunicazione ricevuta l'Amministrazione ordinante concorderà con il fornitore la data di effettuazione del collaudo. Terminate con esito positivo le fasi di collaudo, come previsto nel successivo par. 8.1, la consegna dovrà avvenire, salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell'Amministrazione, entro e non oltre i 15 (quindici) giorni solari successivi.

Fintanto che i veicoli rimarranno presso il Fornitore, questi si impegna a ricoverarli e custodirli nei propri locali, senza alcun compenso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni solari dalla data di messa a disposizione del vicolo. Periodi superiori a quelli precedentemente indicati saranno oggetto di specifici accordi tra Fornitore e Amministrazione

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito verbale.

All'atto della consegna del veicolo l'Amministrazione dovrà dimostrare il possesso della idonea copertura assicurativa (esibizione del tagliando dell'assicurazione o altro documento atto ad attestare l'avvenuta assicurazione del mezzo).

Resta inteso che l'accettazione del prodotto, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente Capitolato, del funzionamento dei prodotti stessi, della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.

Nel caso in cui consegna e collaudo siano contestuali il verbale dovrà essere redatto in accordo a quanto prescritto nel paragrafo 8.1.

5.4 GARANZIA PER VIZI, DIFETTI DI FABBRICAZIONE, MANCANZA DI QUALITÀ ESSENZIALI E/O PROMESSE E BUON FUNZIONAMENTO

La fornitura dei Prodotti oggetto del presente Capitolato dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c..

Tale ultima garanzia dovrà essere applicabile alle Vetture e alle relative Opzioni di prodotto per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione del Prodotto senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.

Il Fornitore in sede di offerta potrà offrire una garanzia con durata superiore ai minimi sopra indicati, tale estensione verrà premiata con un punteggio tecnico come indicato nel Disciplinare di Gara. L'eventuale estensione della garanzia proposta in sede di offerta dovrà essere la medesima per tutte le tipologie di prodotto offerte.

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) ovvero mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell'intero Prodotto.

Le Amministrazioni che utilizzano la Convenzione avranno diritto alla riparazione gratuita del Prodotto (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta, nel termine di 24 (ventiquattro) mesi (o, comunque, nel termine di prolungamento della garanzia offerta dal Fornitore), si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del Prodotto stesso.

Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione).

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall'Amministrazione, per iscritto, nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa

La suddetta garanzia dovrà essere fornita con le seguenti modalità:

- il Fornitore, qualora non fosse possibile l'immediato ripristino della funzionalità del veicolo, dovrà operare secondo i tempi previsti per l'intervento di **Manutenzione su chiamata (cfr. par 5.1.1)** :
- l'intervento dovrà essere, comunque, effettuato nel più breve tempo possibile fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dall'Amministrazione come tali, i cui tempi di intervento saranno specificatamente concordati.

Gli interventi in garanzia dovranno essere garantiti in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi.

Tali interventi saranno svolti a regola d'arte così da escludere qualsiasi conseguenza negativa alle Amministrazioni ed ai Conducenti da questa delegati, dovuti a prestazioni male effettuate che rendano insicuro l'uso del mezzo.

5.5. SERVIZIO RICEZIONE CHIAMATE

Il Fornitore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione, almeno 5 giorni solari prima della stipula della Convenzione, un apposito "*Servizio ricezione chiamate*" che funzioni da centro di ricezione delle chiamate relative alla gestione della Convenzione, e/o alle richieste di informazioni relativamente agli Ordinativi. (es. modalità di esecuzione degli ordini, stato di avanzamento ecc.)

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Le chiamate effettuate oltre le 17:30 dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica e si intenderanno come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

Tale "*Servizio ricezione chiamate*" avrà un numero telefonico (verde o telefonia nazionale) ed uno di fax (verde o telefonia nazionale) dedicati a tale servizio.

I dettagli relativi ad ogni singolo Ordinativo di fornitura devono essere rendicontati secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo 5.6.

5.6 REPORTISTICA

Il Fornitore dovrà rendere disponibili alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini di rendicontazione e monitoraggio. Le modalità del servizio di reportistica sono descritte nel documento “Progetto Data Mart - Acquisto Autoveicoli per la PA - Flussi dati di alimentazione del sistema”, Allegato A2 al Capitolato tecnico.

5.7 VERIFICHE ISPETTIVE

Durante tutta la durata della Convenzione e fino al completo adempimento degli obblighi connessi alla garanzia contrattuale e al servizio opzionale “Pacchetto assistenza”, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, nella Offerta Tecnica e nell’ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l’adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare, anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005, apposite verifiche ispettive. I costi di tali verifiche saranno a carico del fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all’Organismo di Ispezione nei tempi indicati nella Convenzione. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell’Organismo di Ispezione anche alla Consip S.p.A. in copia conoscenza.

I costi a carico del fornitore per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive sono definiti nel Disciplinare di gara.

Per l’espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio indicati nel presente Capitolato e nei suoi allegati (*Schema delle Verifiche Ispettive - allegato A1* del presente Capitolato), ivi inclusi quelli eventualmente risultanti dall’offerta tecnica migliorativa, se presentata dal Fornitore aggiudicatario.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato ordinativi di fornitura; il Fornitore e l’Amministrazione contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività.

L’Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l’attività di ispezione, compatibilmente con lo “Schema delle verifiche ispettive” e l’importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

6. PRODOTTI/SERVIZI OPZIONALI

6.1 OPZIONI DI PRODOTTO

Il prodotto in configurazione base e/o personalizzato, su richiesta delle Amministrazioni e previo pagamento di un prezzo addizionale, secondo quanto offerto dal Fornitore, potrà essere ulteriormente dotato, rispetto al prezzo del Prodotto base, delle seguenti caratteristiche/dispositivi opzionali:

Par.	Tipologia
6.1.1	Kit Tipo A - Installazione Mobile
6.1.2	Listino optional del fornitore

6.1.1. Kit Tipo A - installazione mobile

Sarà messa a disposizione dal Fornitore, a richiesta della Amministrazione contraente, un kit di allestimento che avrà almeno le seguenti caratteristiche:

- Batteria correttamente dimensionata per sopportare il maggior carico elettrico richiesto.
- Faro flash **stroboscopio, omologato e conforme alle direttive vigenti**, con profilo aerodinamico, supporto magnetico per installazione amovibile, cavo spiralato e presa a 12V.
- N°2 prese 12V.
- Sirena bitonale omologata e installata nel cofano del veicolo, oppure in posizione alternativa qualora le geometrie del veicolo non lo consentano, attivabile con comando all'interno della vettura. L'emissione sonora dovrà essere non inferiore a quella prescritta dalla normativa vigente per i veicoli adibiti a uso per Forze di Polizia.
- Tappetini in gomma.
- Estintore da 2 kg completo di staffa solidamente installato nel portabagagli o in altra posizione da concordare con l'amministrazione.
- Ruota di scorta identica alle quattro montate a bordo vettura

Il Kit dovrà inoltre includere l'espletamento di tutte le eventuali pratiche omologative qualora queste fossero necessarie a seguito dalle trasformazioni eseguite sull'autoveicolo.

Le parti/componenti del kit dovranno essere coperte da tutte le disposizioni del presente Capitolato (assistenza, manutenzione, etc) ad eccezione dell'estensione del periodo di garanzia contrattuale, anche se offerta in sede di gara.

Le Amministrazioni, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura sono tenute ad accertarsi di essere titolate, in accordo alla normativa vigente, all'acquisto e utilizzo di autoveicoli provvisti di tali allestimenti. Il Fornitore non è responsabile di eventuali problematiche omologative e dei costi da esse derivanti qualora l'Amministrazione abbia provveduto all'ordine senza avere verificato la legittimità della richiesta di allestimento.

6.1.2. Listino optional del Fornitore (optional aggiuntivi)

Le Amministrazioni potranno richiedere ulteriori personalizzazioni del prodotto che siano incluse nel listino degli optional standard del Fornitore e non inclusi nel punto 6.1.1 del presente capitolato tecnico. Il prezzo di tali optional aggiuntivi sarà quello indicato nel predetto listino, al netto dello sconto indicato dal Fornitore nell'offerta economica.

6.1.3. Requisiti generali delle opzioni di prodotto

Si precisa, inoltre, che l'Opzione di prodotto "Kit A - installazione mobile":

- sarà pagata dalle Amministrazioni richiedenti al prezzo quantificato dal Fornitore al momento dell'offerta;
- potrà essere ordinata soltanto contestualmente all'Ordinativo di Fornitura relativo all'acquisto del Prodotto in configurazione base e/o personalizzato

In particolare, il prezzo che sarà indicato dal Fornitore è da intendersi come "prezzo addizionale" al prezzo del prodotto base.

6.1.4. Richiesta di opzioni di prodotto diverse da quelle previste a capitolato

Le Amministrazioni potranno richiedere al Fornitore opzioni di prodotto e/o allestimenti specifici diversi da quelli previsti nel presente Capitolato nel precedente punto 6.1.1. Il Fornitore, previa verifica tecnica di fattibilità, dovrà proporre soluzioni atte a soddisfare le richieste manifestate dalle amministrazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si riporta un elenco delle opzioni di prodotto/allestimenti che potranno essere oggetto di richiesta da parte dell'amministrazione:

- Dispositivi ottici e sonori (sirene, lampeggianti, barre luminose, barre di segnalazione ecc) nel rispetto delle normative vigenti
- Allestimenti interni speciali

I tempi di consegna degli autoveicoli personalizzati in accordo alle richieste specifiche delle amministrazioni, in deroga a quanto precedentemente previsto, dovranno essere soggetti a specifico accordo tra Fornitore e Amministrazione.

Restano a carico dell'Amministrazione richiedente la verifica della congruità dei prezzi proposti dal fornitore in merito alle richieste di personalizzazioni ricevute e il rispetto di tutte le norme che regolano i Processi di Acquisto delle Pubbliche Amministrazioni.

Qualora l'Amministrazione ritenesse che le soluzioni proposte non soddisfino, in termini tecnici o economici, le proprie esigenze questa potrà, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto al Par. 6.1.6., approvvigionarsi autonomamente di tali allestimenti speciali, senza aver diritto di avanzare, nei confronti del Fornitore, alcuna pretesa per la mancata fornitura di tali allestimenti speciali.

6.1.5. Richiesta di sistemi destinati al Fleet Management

Le Amministrazioni potranno richiedere al fornitore aggiudicatario la fornitura di sistemi per il Fleet Management. Il fornitore previa verifica tecnica di fattibilità, dovrà proporre soluzioni atte a soddisfare le richieste manifestate dalle amministrazioni.

Per sistemi di Fleet Management si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sistemi che in tutto o in parte posseggono i seguenti requisiti:

- Consentono di rilevare le percorrenze dei veicoli ed opzionalmente il tracciamento della posizione del veicolo stesso;
- Consentano di associare l'uso del veicolo al conducente;
- Consentano la memorizzazione, in locale o trasmettendolo a remoto, delle percorrenze delle vetture;
- Consentano l'inibizione dell'uso dei veicoli a persone non autorizzate;
- Siano dotati della possibilità di interfacciarsi con sistemi informatici locali e remoti atti alla gestione dei dati rilevati da tali sistemi.

Il Fornitore, a titolo informativo, dovrà inviare a Consip copia delle soluzioni tecniche proposte, volta per volta, per soddisfare le richieste manifestate dalle amministrazioni.

I tempi di consegna degli autoveicoli personalizzati in accordo alle richieste specifiche delle amministrazioni, in deroga a quanto precedentemente previsto, dovranno essere soggetti a specifico accordo tra Fornitore e Amministrazione.

Restano a carico delle Amministrazioni richiedenti:

- Fornire i dettagli dei sistemi di fleet management più idonei alle proprie esigenze e/o compatibili con i sistemi di gestione delle flotte eventualmente già implementati
- verificare la congruità dei prezzi proposti dal Fornitore per il sistema di fleet management offerto;

- procedere, se del caso, all'acquisto di tali sistemi di fleet management nel rispetto di tutte le norme che regolano i Processi di Acquisto delle Pubbliche Amministrazioni.

Qualora l'Amministrazione ritenesse che le soluzioni proposte non soddisfino, in termini tecnici o economici, le proprie esigenze questa potrà, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto al Par. 6.1.6., approvvigionarsi autonomamente di tali allestimenti speciali, senza aver diritto di avanzare, nei confronti del Fornitore, alcuna pretesa per la mancata fornitura di tali allestimenti speciali.

6.1.6. Limitazioni e obblighi delle Amministrazioni nell'apportare modifiche agli allestimenti dei veicoli acquistati.

I veicoli potrebbero essere oggetto di modifiche "speciali" all'allestimento interno o essere oggetto di inserimento di apparecchiature particolari di interesse dell'Amministrazione contraente e/o Amministrazione assegnataria. L'Amministrazione contraente e/o Amministrazione assegnataria potrà:

- installare apparecchiature ricetrasmittenti
- installare sistemi di trasmissione dati
- installare sistemi di rilevazione satellitari o similari
- installare sistemi di fleet management
- installare antenne
- installare punti luce interne od esterne
- installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente
- apportare modifiche alle pannellature interne, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di apparecchiature
- applicare scritte adesive amovibili che identifichino l'Amministrazione.

Tali modifiche, previa nulla osta del Fornitore, non dovranno in nessun modo essere considerate come elementi invalidanti della garanzia contrattuale del veicolo.

Per ottenere il Nulla Osta l'Amministrazione dovrà informare per iscritto il Fornitore sulle modifiche che intende apportare.

Il Fornitore, entro **20 (venti) giorni** dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra, dovrà fornire "Nulla Osta" alle modifiche proposte qualora queste non inficino le garanzie contrattuali e/o i requisiti di omologazione degli autoveicoli oppure fornire le motivazioni tecniche nel caso in cui intenda negare il "Nulla Osta".

La Amministrazione contraente non potrà:

- apportare modifiche alle componenti meccaniche od elettroniche del veicolo che ne modifichino, anche in meglio, le prestazioni, ivi inclusi pneumatici di misura differente da quelli indicati sulla carta di circolazione
- Modificare od eliminare sistemi di sicurezza installati come ad es. Air Bags, ABS od altri sistemi di sicurezza installati dalla fabbrica.
- Sostituire i cristalli con altri anche se blindati o comunque apportare blindature di alcun tipo al veicolo.
- Apportare modifiche che alterino l'omologazione del veicolo.

6.2 OPZIONE DI SERVIZIO "PACCHETTO DI ASSISTENZA"

Il Fornitore dovrà offrire un servizio di assistenza e manutenzione sul veicolo completo (motore, scocca, allestimento, ecc.) e sulle Opzioni di Prodotto eventualmente richieste (di seguito anche indicato come "Pacchetto di Assistenza").

Il Pacchetto di Assistenza comprende:

- i controlli periodici e gli interventi di manutenzione conseguenti. La frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi di manutenzione sono previsti nel Libretto d'uso e manutenzione (manutenzione programmata);
- gli interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di guasti dovuti a causa tecnica o alla normale usura;
- Rabbocco livello fluidi (radiatore, olio motore, olio freni.)
- sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili (incluse batterie);
- revisione periodica MCTC.
- Controllo periodico delle emissioni (Bollino Blu)

Il Fornitore dovrà offrire "Pacchetti di Assistenza" per le combinazioni tempo/chilometraggio indicate nella seguente tabella

		Chilometraggio totale			
		60.000	90.000	100.000	150.000
Anni	4	Si	-	Si	-
	6	-	Si	-	Si

La modalità di assegnazione del punteggio economico relativo ai prezzi offerti per le diverse combinazioni tempo/chilometraggio è riportato nel disciplinare di gara.

Per i Pacchetti di Assistenza dovranno essere previste **due alternative**:

La prima include la sostituzione dei pneumatici e l'equilibratura delle ruote con un numero massimo di treni gomme previsti come indicato nella tabella seguente :

		Chilometraggio totale			
		60.000	90.000	100.000	150.000
Anni	4	Si	-	Si	-
	6	-	Si	-	Si
Treni Gomme		1	2	3	4

La seconda senza la sostituzione dei pneumatici e l'equilibratura delle ruote.

Qualora il veicolo dovesse essere ritirato dal servizio (per incidente o altra causa che renda il mezzo non più utilizzabile) prima della naturale scadenza della durata temporale del Pacchetto di Assistenza l'Amministrazione avrà diritto alla restituzione del valore residuo del servizio non fruito, e potrà recuperare il relativo importo dalla cauzione definitiva presentata dal Fornitore contraente o mediante modalità alternative da concordare con il Fornitore. Il valore residuo sarà pari al minore degli importi risultanti dai seguenti calcoli:

- Valore quotato in offerta diviso il numero totale di mensilità previste nel pacchetto e moltiplicato per il numero di mensilità residue non fruite.
- Valore quotato in offerta diviso il numero totale di chilometri previsti nel pacchetto e moltiplicato per il numero di chilometri non fruiti. All'atto del ritiro dal servizio l'Amministrazione dovrà comunicare al Fornitore il numero di Chilometri percorsi. Il Fornitore si riserva il diritto di verificare il dato fornito dall'amministrazione per il computo del valore residuo non fruito del pacchetto di assistenza.

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti interventi di manutenzione (controlli ed eventuali azioni derivanti dal controllo):

- controllo funzionamento segnalazioni e dispositivi ottici;
- controllo livello fluidi (es. radiatore, lavacrystallo, olio motore, cambio etc.);
- controllo perdite fluidi;
- controllo funzionalità spie e comandi posto di guida;
- verifica pressione e stato di usura delle gomme.

Gli interventi sopra indicati dovranno essere espletati dalle Amministrazioni conformemente alle prescrizioni contenute nel Libretto d'uso e manutenzione.

Sono, altresì, a carico dell'Amministrazione:

- riparazione forature;
- additivi particolari (lavavetri, etc.);
- carburante;
- lavaggio interno ed esterno;
- costi assicurativi;
- tasse di possesso;
- trasporto di soccorso stradale (per i casi non inclusi nella garanzia contrattuale o nel "Pacchetto di assistenza" quando previsto in fase di ordine);

Tutti gli altri interventi di manutenzione programmata previsti nel Libretto d'uso e manutenzione nonché tutti gli interventi di manutenzione su chiamata, in caso di guasti tecnici o di normale usura, necessari per ripristinare il corretto funzionamento del Prodotto, si intendono a carico del Fornitore e compresi nel "Pacchetto di Assistenza".

Tutti i costi e le spese relative all'erogazione del servizio (sia i costi della manodopera che quelli dei materiali) saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Risultano, comunque, non coperte dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione (riparazioni/sostituzioni) dovuti a:

- negligenza o non corretto uso del veicolo; si precisa che l'utilizzo, anche gravoso, derivante dal profilo di utilizzo operativo a cui il veicolo è destinato dall'amministrazione (es. veicoli in uso alle forze di polizia, ecc.) **non potrà essere considerato come "non corretto uso del veicolo"**
- mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es.: mancanza di acqua e di olio, od impiego di altri prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore);
- manutenzioni del veicolo non effettuata agli intervalli previsti (considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 1000 km / ± 15 gg);
- riparazioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina;
- avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- atti di vandalismo;
- riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in qualsivoglia tipo di incidente (stradale e non).

Gli interventi compresi nel servizio di assistenza e manutenzione dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e nel rispetto dei livelli di servizio di seguito specificati, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dall'Amministrazione come tali, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati.

- Il servizio di assistenza e manutenzione, nell'ipotesi d'intervento di manutenzione programmata, (Manutenzione ordinaria) sarà prestato secondo le modalità e i tempi previsti nel Par. 5.1.1 :
- Il servizio di assistenza e manutenzione nell'ipotesi di manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria) verrà prestato con le modalità e i tempi previsti nel Par. 5.1.1:

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine proprie e/o convenzionate ai delegati dell'Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

6.3. OPZIONE DI SERVIZIO "SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE"

Il Fornitore dovrà fornire alle Amministrazioni che utilizzano la Convenzione e che lo richiedano espressamente all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, un servizio di ritiro e rottamazione delle vetture usate in possesso delle Amministrazioni prima della stipula della Convenzione.

Fermo restando che potrà essere richiesta la rottamazione di una sola vettura per ogni vettura ordinata, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione contraente che richiederà tale servizio, riporterà sull'Ordinativo di Fornitura l'elenco dei veicoli oggetto di ritiro indicandone il modello, la data di immatricolazione, la località di stazionamento, la data di disponibilità al ritiro e tutte le altre informazioni necessarie per il corretto espletamento del servizio. Il Fornitore dovrà verificare la completezza della documentazione fornita ed eventualmente richiedere la sua integrazione. Una volta ricevuta tali integrazioni, il ritiro dei veicoli oggetto di rottamazione dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla data di disponibilità del veicolo riportata sul modulo "Richiesta servizio Rottamazione", salvo accordi presi direttamente con l'Amministrazione. Il mancato ritiro entro i tempi stabiliti comporterà l'addebito delle penali al Fornitore previste nello schema di Convenzione.

Il servizio di ritiro e rottamazione, se richiesto, sarà regolato da procedure a parte previamente concordate con il Fornitore.

Gli autoveicoli dovranno essere ritirati dal Fornitore che provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la radiazione. Il Fornitore si impegna a fornire alla Amministrazione copia della documentazione comprovante l'avvenuta radiazione e la rottamazione.

Il Fornitore potrà indicare in sede di offerta e nel rispetto delle prescrizioni sul subappalto, il soggetto che provvederà a quanto indicato al punto precedente. In tal caso, il Fornitore si fa garante, nei confronti dell'Amministrazione, che il soggetto da lui indicato provveda al ritiro degli autoveicoli, ferma restando la completa responsabilità del Fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente.

Per ogni veicolo ritirato e rottamato, l'Amministrazione corrisponderà il prezzo unitario indicato dal Fornitore nella propria offerta economica.

La modalità di assegnazione del punteggio economico relativo a tale prezzo è riportata nel disciplinare di gara.

I veicoli usati saranno consegnati privi di coperture assicurative e pertanto il Fornitore o chi da questi indicato dovrà dichiarare, per iscritto, di assumersi all'atto del ritiro ogni responsabilità civile e penale sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Il Fornitore si impegna a ritirare non più di **un autoveicolo usato per ogni autoveicolo ordinato** dall'Amministrazione, nella località e nella tipologia decise dall'Amministrazione, ma comunque facenti parte della lista indicata in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Il pagamento per gli autoveicoli ritirati sarà fatturato dal Fornitore separatamente.

7 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla data di inizio della Convenzione, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile del Servizio, precedentemente identificato e nominato, che avrà il compito di essere la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto della Convenzione stessa.

Il suo compito sarà quello di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività a partire dal momento di ricezione degli ordinativi fino alla gestione degli eventuali reclami da parte di Consip e/o delle Amministrazioni.

Avrà il compito di monitorare l'andamento del livello di servizio nell'arco del periodo di validità del contratto e dovrà essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

All'atto della stipula della Convenzione, il Fornitore dovrà rendere noti le sue generalità unitamente ai recapiti telefonici ed all'indirizzo di posta elettronica.

8 VERIFICA DEI PRODOTTI E DISPOSIZIONI GENERALI

8.1 COLLAUDO

L'Amministrazione, procederà a sottoporre a collaudo di accettazione i prodotti forniti o all'atto della consegna (di cui al precedente paragrafo 5.3) o, in alternativa, presso lo stabilimento del fornitore o sua sede ufficiale sul territorio italiano (tale alternativa dovrà essere richiesta in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura).

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi.

Nel corso del collaudo l'Amministrazione procederà ad accertare:

- la completezza degli allestimenti di base;
- la rispondenza degli allestimenti particolari richiesti nel presente capitolato ed indicati nel paragrafo 3 e nell'Ordinativo di fornitura, nonché la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice della Strada;

Per ogni collaudo (contestuale o meno alla consegna) dovrà essere redatto un apposito verbale sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", la data di messa a disposizione del veicolo, la data dell'avvenuta consegna (se contestuale al collaudo), il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di consegna (assegnato dal Fornitore), la descrizione ed il numero delle vetture e delle eventuali opzioni oggetto dell'Ordinativo.

La data del verbale di collaudo è da considerarsi "data di accettazione del prodotto o della fornitura".

Il collaudo si intende positivamente superato solo se, oltre a risultare correttamente funzionanti i Prodotti, si verificano le seguenti condizioni:

- ogni veicolo avrà superato con esito positivo le verifiche precedentemente indicate;
- ogni veicolo sarà munito di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso;
- ogni veicolo sarà completo in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessori;
- ogni veicolo sarà stato regolarmente immatricolato (qualora l'immatricolazione non sia stata esclusa dall'Amministrazione in fase di ordinativo) a cura e spese del Fornitore;
- ogni veicolo sarà munito di tutta la documentazione per l'immissione in servizio (tassa di possesso ed assicurazione esclusi) o di tutta la documentazione necessaria all'immatricolazione (quando quest'ultima sia stata esclusa in fase di ordinativo).

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Convenzione.

Dopo tali interventi il veicolo potrà essere sottoposto a nuovo collaudo o, in alternativa l'Amministrazione ha la facoltà di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari per rimuovere le difformità riscontrate.

Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte dell'Amministrazione, avendo questi ultimi il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

8.2. ONERI

Sono a carico dell'Amministrazione tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso, coperture assicurative ed a tutte le altre tasse ed imposte relative ai veicoli oggetto della presente fornitura.

Sono invece a carico del Fornitore i costi di immatricolazione (qualora non sia stata esclusa in fase di ordinativo) le spese di "Messa su Strada" ad esclusione delle imposte regionali e/o provinciali.

9 SITO INTERNET DELLE CONVENZIONI

La Consip S.p.A. avrà il compito di predisporre il "Sito Internet delle Convenzioni" con tutte le informazioni utili agli utenti. A tal fine il Fornitore, almeno 5 giorni solari prima della stipula della Convenzione, dovrà mettere a disposizione:

- la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche (cfr. precedente paragrafo 3);
- informazioni sull'azienda produttrice ed il suo nome commerciale;
- i listini con i prezzi di acquisto dei prodotti, comprensivo dei prezzi per opzioni di prodotto, sia quelle obbligatoriamente previste dal presente capitolato che quelle aggiuntive eventualmente indicate dal Fornitore nel proprio "listino optional".

Il Fornitore dovrà inoltre predisporre, concordandone i contenuti con la Consip, la modulistica necessaria all'esecuzione degli ordinativi di fornitura (Es. moduli d'ordine, form di collaudo ecc.)

Nel caso di sostituzione del tipo di Prodotto dovranno essere forniti, anche per il nuovo Prodotto, i dati necessari all'aggiornamento del sito.

Il Fornitore dovrà inoltre rendere noti, ai fini della stipula della Convenzione:

- gli orari di servizio, i numeri di telefono e di fax del "Servizio ricezione chiamate" (vedi precedente paragrafo 5.5).
- soggetto indicato quale Responsabile del Servizio e suoi riferimenti (numero di telefono e di fax e indirizzo Email)

Il catalogo dei Prodotti forniti e dei servizi oggetto della Convenzione sarà visualizzato in una pagina WEB con i relativi prezzi e termini contrattuali.

10 ALLEGATI

Allegato A1 - Schema delle Verifiche Ispettive

Allegato A2 - "Progetto Data Mart - Acquisto Autoveicoli per la PA - Flussi dati di alimentazione del sistema"